

SINDACO

Da "df.dltff@pce.finanze.it" <df.dltff@pce.finanze.it>

A "info.comunebussisultirino@pec.it" <info.comunebussisultirino@pec.it>

Data venerdì 27 maggio 2016 - 12:30

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N5 DEL
29/04/2016 [DPF|DFDLTFF|REGISTRO UFFICIALE|22863|27-05-2016]
[7767937|8019759]**

Invio di documento protocollato

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N5 DEL 29/04/2016

Allegati: 1

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

2679-REG-1464342573515-tmp.pdf (167 Kb)

Segnatura.xml (1 Kb)

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
Prot.n. 3197 del 30-05-2016
Sezione: ARRIVO
UFFICIO FINANZIARIO





Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIV

Prot. 22863

Roma,

27 MAG. 2016

Al Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE)

PEC: info.comunebussisultirino@pec.it

(Rif. Vs. inserimento web in data 17 maggio 2016)

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016. Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29 aprile 2016. Aliquote non differenziate per scaglioni di reddito in violazione dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Rilievo.

In data 17 maggio 2016 codesto Comune, ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Dipartimento dei dati relativi all'addizionale comunale all'IRPEF da applicarsi per l'anno d'imposta 2016, ha inserito la delibera indicata in oggetto, con la quale ha stabilito il seguente sistema di aliquote per scaglioni di reddito:

- Fino a euro 15.000,00	0,45%	0,45
- Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	0,50%	0,47
- Oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	0,50%	0,48
- Oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	0,50%	0,49
- Oltre euro 75.000,00	0,50%	0,50

Al riguardo, si rileva che la predetta deliberazione si pone in contrasto con l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in quanto, determinando la medesima aliquota dello 0,50% per gli ultimi quattro scaglioni di reddito, stabilisce un sistema di aliquote che non sono state differenziate secondo tutti i cinque gli scaglioni stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla normativa statale. In particolare la citata disposizione, come modificata dall'art. 13, comma 16, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, espressamente prevede che "i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività".

Pertanto, in omaggio al richiamato principio di progressività delle imposte, qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate, in luogo dell'aliquota unica, le stesse dovranno essere, non solo necessariamente articolate secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per l'IRPEF, ma anche diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Si evidenzia che nel caso di specie occorre, altresì, tenere in considerazione il disposto di cui all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Pertanto, al fine di evitare di incorrere nella sanzione dell'inefficacia prevista in via eccezionale per l'anno 2016 dalla citata disposizione, la manovra tributaria attuata da codesto Comune mediante la deliberazione in oggetto dovrebbe essere rimodulata stabilendo in relazione a ciascuno dei cinque scaglioni di reddito un'aliquota diversa e crescente, la cui misura non sia, evidentemente, in nessun caso superiore all'aliquota dello 0,50 per cento stabilita per l'anno 2015.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.it con la nota "rilievo da Dipartimento finanze", si invita codesto Comune, per le ragioni sopra esposte, a voler procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, ad adottare gli opportuni provvedimenti volti all'eliminazione dei vizi di legittimità riscontrati.

Si avverte che, in mancanza di adeguamento entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, la scrivente provvederà ad impugnare dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale la citata delibera, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi

